



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2009 (13.05)
(OR. en)**

8897/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0237 (COD)**

**CODEC 580
TRANS 160**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 21-24 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

Nell'ambito di una discussione congiunta sui diritti dei passeggeri, il relatore, on. Gabriele ALBERTINI (PPE - DE - IT), ha presentato a nome della commissione per i trasporti e il turismo una relazione contenente 72 emendamenti alla proposta di regolamento in oggetto (emendamenti 1–72). Inoltre, il gruppo politico PPE-DE ha presentato due emendamenti (emendamenti 73 e 82), il gruppo politico Verts/ALE ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 74 e 76-79), il gruppo politico PSE ha presentato un emendamento (emendamento 81) e i gruppi politici ALDE/ADLE e PPE-DE hanno presentato un emendamento (emendamento 80). L'emendamento 75 è stato soppresso.

II. DISCUSSIONE

Per la discussione congiunta sui diritti dei passeggeri, svoltasi il 22 aprile 2009, si veda il documento 8896/09.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 23 aprile 2009, la plenaria ha adottato 68 dei 72 emendamenti presentati dalla commissione (emendamenti 1-10, 13-19, 21-27 e 29-72). Inoltre, la plenaria ha adottato due emendamenti presentati dal gruppo politico PPE-DE (emendamenti 73 e 82) ed un emendamento presentato dal gruppo politico PSE (emendamento 81). Non sono stati adottati altri emendamenti.

Il testo della risoluzione legislativa figura nell'allegato della presente nota.

Diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0817),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0250/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Qualora gli Stati membri assicurino ai passeggeri, mediante misure regolamentari alternative, un livello di diritti comparabile a quello previsto dal presente regolamento, essi dovrebbero poter escludere i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale dal campo d'applicazione del regolamento stesso. Tali misure dovrebbero tener conto delle carte dei diritti dei passeggeri delle reti di trasporto pubblico multimodale, che trattano le questioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. È opportuno

che la Commissione esamini la possibilità di stabilire un insieme di diritti comuni dei passeggeri quanto ai trasporti urbani, suburbani e regionali che copra tutti i modi di trasporto, e che essa presenti al Parlamento una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) È opportuno che gli Stati membri incoraggino lo sviluppo di carte dei passeggeri per i servizi di autobus urbani, suburbani e regionali che illustrino gli impegni dei vettori, al fine di accrescere la qualità del servizio e rispondere meglio alle esigenze dei passeggeri.

Emendamento 3

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) Le misure dell'Unione europea volte a migliorare i diritti dei passeggeri per quanto riguarda i trasporti effettuati con autobus devono tener conto delle caratteristiche specifiche di questo settore, che è costituito essenzialmente da piccole e medie imprese.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) I passeggeri danneggiati a seguito di un sinistro coperto da una garanzia assicurativa dovrebbero comunque rivolgere in via preliminare la richiesta di

risarcimento, ai sensi del presente regolamento, al vettore dell'autobus, e solo in caso di mancato adempimento da parte di quest'ultimo possono richiedere l'intervento dell'impresa assicuratrice.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) È necessario che le imprese che forniscono servizi di trasporto a mezzo autobus impartiscano una formazione specifica al proprio personale in modo che questo sia in grado di assistere correttamente le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Tale formazione dovrebbe essere fornita nel quadro della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Gli Stati membri dovrebbero sostenere, per quanto possibile, le imprese nella messa a punto e nella realizzazione di adeguati programmi di formazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli organismi di gestione devono, **ove possibile**, tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus devono designare i punti nei quali tali persone possono comunicare il loro arrivo e le necessità di ricevere assistenza.

(8) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli organismi di gestione devono tenere conto, **senza eccezione**, delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus devono designare i punti nei quali tali persone

possono comunicare il loro arrivo e le necessità di ricevere assistenza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Analogamente, i vettori dovrebbero tener conto di tali esigenze al momento di decidere le caratteristiche dei veicoli nuovi e l'ammodernamento di quelli esistenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Gli Stati membri dovrebbero migliorare le infrastrutture esistenti qualora ciò sia necessario per consentire ai vettori di garantire l'accesso alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché di prestare loro un'adeguata assistenza.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) Le misure dell'Unione europea volte a migliorare la mobilità senza barriere devono promuovere, in via prioritaria, l'accesso libero e senza barriere alle stazioni e alle fermate degli autobus.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) Conformemente alle conclusioni del progetto COST 349 su accessibilità degli autobus e dei pullman granturismo, la Commissione dovrebbe proporre azioni per la realizzazione, alle stazioni e alle fermate degli autobus, di infrastrutture accessibili e interoperabili in tutta l'Unione europea.

Emendamento 81

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano, suburbano *e regionale* disciplinati da contratti di servizio pubblico qualora tali contratti garantiscano ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano *e* suburbano disciplinati da contratti di servizio pubblico qualora tali contratti garantiscano ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "contratto di trasporto", il contratto di trasporto stipulato da un vettore *o dal suo venditore autorizzato di biglietti* e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

(4) "contratto di trasporto", il contratto di trasporto stipulato da un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto, ***indipendentemente dal fatto che il biglietto sia stato acquistato presso un vettore, un operatore turistico o***

un venditore di biglietti;

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "venditore di biglietti", qualsiasi **rivenditore di** servizi di trasporto in autobus **che concluda contratti di trasporto e venda biglietti** per conto del vettore **o per conto proprio**;

Emendamento

(6) "venditore di biglietti", qualsiasi **operatore turistico o intermediario che venda** servizi di trasporto in autobus, **anche all'interno di un pacchetto**, per conto del vettore;

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "operatore turistico" (tour operator), l'organizzatore **o il rivenditore** ai sensi dell'articolo 2, **paragrafi 2 e 3**, della direttiva 90/314/CEE;

Emendamento

(7) "operatore turistico" (tour operator), l'organizzatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/314/CEE;

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

(11) "cancellazione", la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;

Emendamento

(11) "cancellazione", la mancata effettuazione di un servizio **specifico** originariamente previsto e per il quale sia stato **effettivamente** prenotato almeno un posto;

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) "formati accessibili", la possibilità per i passeggeri di accedere

alle stesse informazioni, ad esempio in formato testo, braille, audio, video e/o in formato elettronico.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità del presente capo, il vettore è responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso, dalle lesioni personali *o dal pregiudizio dell'integrità psichica* subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante l'effettuazione del servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trova all'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi.

Emendamento

1. In conformità del presente capo, il vettore è responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso *o* dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante l'effettuazione del servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trova all'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La responsabilità del vettore per i danni non è soggetta ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti.

Emendamento

2. La responsabilità *extracontrattuale* del vettore per i danni non è soggetta ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti.

Emendamento 82

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per tutti i danni fino al limite di 220 000 *euro* il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità provando di aver esercitato la diligenza prescritta dal paragrafo 4, lettera a).

Emendamento

3. Per tutti i danni fino al limite di 220 000 *EUR per passeggero*, il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità provando di aver esercitato la diligenza prescritta dal paragrafo 4, lettera a), *a meno che l'importo totale del risarcimento complessivo richiesto ecceda l'importo per il quale è richiesta l'assicurazione obbligatoria, in*

conformità della direttiva 84/5/CEE, a titolo del diritto nazionale dello Stato membro in cui l'autobus è normalmente basato. In siffatta situazione, la responsabilità è limitata a codesto importo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus *e* che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare *e* alle cui conseguenze non poteva ovviare;

Emendamento

(a) se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus *o* che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare *o* alle cui conseguenze non poteva ovviare;

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di morte, lesioni personali *o di qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o mentale* del passeggero *causato* da un incidente che sia in relazione con la prestazione di servizi di trasporto con autobus, il vettore effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

Emendamento

1. In caso di morte *o di* lesioni personali del passeggero *causate* da un incidente che sia in relazione con la prestazione di servizi di trasporto con autobus, *e qualora il passeggero non sia coperto da alcuna altra polizza di assicurazione di viaggio*, il vettore effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito, *sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento, ma non è rimborsabile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero **o** quando il beneficiario del pagamento anticipato non risulti la persona avente diritto al risarcimento.

Emendamento

3. Il pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento, ma non è rimborsabile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero, quando il beneficiario del pagamento anticipato non risulti la persona avente diritto al risarcimento **o quando l'entità dei danni effettivamente subiti è inferiore all'importo del pagamento anticipato.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Se il vettore fornisce la prova che il danno è stato causato da errore o negligenza del passeggero, o che questi ne è parzialmente responsabile, esso viene in tutto o in parte esonerato dalla propria responsabilità nei confronti del richiedente il risarcimento nella misura in cui tale errore o negligenza abbia provocato il danno o vi abbia contribuito.***

Emendamento

3. Un vettore ***non è ritenuto responsabile di un danno ai sensi dei paragrafi 1 e 2:***

(a) se il danno è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

(b) nella misura in cui il danno sia dovuto a errore o negligenza del passeggero.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per rispettare gli obblighi vigenti in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale, ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione al vettore in questione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se **le dimensioni** del veicolo **rendono** fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento

(b) se **la struttura** del veicolo **rende** fisicamente **o di fatto** impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) e comma 2

Testo della Commissione

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico compie ogni ragionevole sforzo per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

Emendamento

(b bis) se il veicolo o le infrastrutture presso il luogo di partenza o di arrivo o lungo il percorso non sono attrezzati in modo tale da garantire la sicurezza del trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a), b) **o b bis**), il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico compie ogni ragionevole sforzo per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

Emendamento 73

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta viene offerto il diritto al rimborso e ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.

Emendamento

2. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta viene offerto **di scegliere tra** il diritto al rimborso e ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, lettera a)**, il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico può esigere che le persone con disabilità o a mobilità ridotta siano accompagnate da un'altra persona in grado di fornire assistenza, se questa è strettamente necessaria.

Emendamento

3. Il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico può esigere che le persone con disabilità o a mobilità ridotta siano accompagnate da un'altra persona in grado di fornire assistenza, se questa è strettamente necessaria, **qualora:**

(a) si applichino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) o b bis), oppure

(b) il personale di bordo del veicolo in questione sia costituito unicamente da una persona, che è alla guida del veicolo e che non può fornire alla persona disabile o alla persona con mobilità ridotta l'assistenza specificata all'allegato I.

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, informano immediatamente la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni che lo

Emendamento

4. Se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, informano immediatamente la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni che lo

giustificano o, a richiesta, le comunicano per iscritto tali ragioni entro cinque giorni lavorativi *dal rifiuto della prenotazione*.

giustificano o, a richiesta, le comunicano per iscritto tali ragioni entro cinque giorni lavorativi *dalla richiesta*.

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I vettori istituiscono, *con la partecipazione attiva dei rappresentanti delle* organizzazioni delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e degli organismi incaricati dell'applicazione di cui all'articolo 27, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta, allo scopo di soddisfare le prescrizioni di sicurezza applicabili. Queste norme contengono tutte le condizioni di accesso al servizio di autotrasporto in questione, compresa l'accessibilità dei veicoli adibiti al trasporto e la loro dotazione di attrezzature a bordo.

Emendamento

1. I vettori istituiscono, *in cooperazione con le* organizzazioni *di rappresentanza* delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e degli organismi incaricati dell'applicazione di cui all'articolo 27, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta *e ai loro accompagnatori*, allo scopo di soddisfare le prescrizioni di sicurezza applicabili. Queste norme contengono tutte le condizioni di accesso al servizio di autotrasporto in questione, compresa l'accessibilità dei veicoli adibiti al trasporto e la loro dotazione di attrezzature a bordo *nonché le attrezzature di assistenza installate*.

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le norme di cui al paragrafo 1 vengono messe a disposizione del pubblico a cura dei vettori o dei venditori di biglietti almeno al momento della prenotazione, *secondo modalità adeguate*, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Emendamento

2. Le norme di cui al paragrafo 1 vengono messe a disposizione del pubblico a cura dei vettori o dei venditori di biglietti almeno al momento della prenotazione, *in formati accessibili*, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. A richiesta, i vettori mettono a disposizione le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorie.

Emendamento

3. A richiesta, i vettori mettono ***immediatamente*** a disposizione le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorie. ***Tali norme devono essere fornite in formati accessibili.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni di trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi siano rese disponibili in *forme adeguate e* accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, ***comprese le prenotazioni e le informazioni on-line.***

Emendamento

5. I vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni di trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi, ***comprese le prenotazioni e le informazioni on-line,*** siano rese disponibili in *formati* accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, ***nonché per le persone che non sono in grado di viaggiare senza assistenza per la loro avanzata o giovane età e i loro accompagnatori.***

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza come specificato nell'allegato I, prima, ***durante e*** dopo il viaggio.

Emendamento

1. È responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza come specificato nell'allegato I, prima, dopo ***e, se possibile, durante*** il viaggio. ***L'assistenza va adeguata alle esigenze individuali della persona con disabilità o***

a mobilità ridotta.

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano le stazioni di autobus nelle quali dev'essere prestata l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità dei servizi nel maggior numero possibile di località. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

Emendamento

1. Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano le stazioni di autobus nelle quali dev'essere prestata l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità dei servizi nel maggior numero possibile di località. Gli Stati membri ne informano la Commissione. ***La Commissione rende disponibile su internet un elenco delle stazioni di autobus designate.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora sia richiesto l'uso di un cane da assistenza riconosciuto, l'animale è ammesso a condizione che il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico ne abbiano ricevuto notifica in conformità della normativa nazionale applicabile in materia di trasporto di cani da assistenza.

Emendamento 38

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 15

Testo della Commissione

Il vettore fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta ***che si trovano a bordo degli autobus e*** durante l'imbarco e lo sbarco dagli autobus,

Emendamento

Il vettore fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, durante l'imbarco e lo sbarco dagli autobus, come minimo l'assistenza di cui alla parte

come minimo, l'assistenza di cui alla parte b) dell'allegato I, purché la persona interessata soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16.

b) dell'allegato I, purché la persona interessata soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16.

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I vettori, i gestori delle stazioni di autobus, i venditori di biglietti e gli operatori turistici cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che al vettore, al gestore della stazione, al venditore di biglietti e all'operatore turistico sia comunicata, con un preavviso di almeno **48 ore**, la necessità che tale persona ha di ricevere questa assistenza.

Emendamento

1. I vettori, i gestori delle stazioni di autobus, i venditori di biglietti e gli operatori turistici cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che al vettore, al gestore della stazione, al venditore di biglietti e all'operatore turistico sia comunicata, con un preavviso di almeno **24 ore**, la necessità che tale persona ha di ricevere questa assistenza, **a meno che un termine di notifica più breve sia proposto dal fornitore di assistenza o sia concordato tra il fornitore di assistenza e il passeggero.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. **Questo obbligo si applica** a tutti i loro punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.

Emendamento

2. I vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. **Il passeggero riceve una conferma attestante che le sue esigenze di assistenza sono state notificate. Tali obblighi si applicano** a tutti i loro punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione

– qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.

Emendamento

– qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza **pubblicato, salvo diversamente proposto dal fornitore di assistenza o diversamente concordato tra il fornitore di assistenza e il passeggero.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I punti **indicati** al paragrafo 5 sono segnalati **in modo chiaro** e offrono, in formati accessibili, le informazioni **di base** alla stazione, nonché *l'assistenza* ivi fornita.

Emendamento

6. I punti **designati di cui** al paragrafo 5 sono **chiaramente** segnalati, **accessibili e riconoscibili dalle persone con disabilità e a mobilità ridotta** e offrono, in formati accessibili, le **necessarie** informazioni **in merito** alla stazione, nonché *all'assistenza* ivi fornita.

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando la fornitura dell'assistenza è stata ceduta in appalto, il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico, se ricevono notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore sull'orario di partenza pubblicato, trasmettono le informazioni pertinenti **all'impresa** appaltatrice con almeno 36 ore di preavviso sull'orario pubblicato di partenza del viaggio.

Emendamento

1. Quando la fornitura dell'assistenza è stata ceduta in appalto, il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico, se ricevono notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore sull'orario di partenza pubblicato, trasmettono le informazioni pertinenti **in modo che l'impresa** appaltatrice **riceva la notifica** con almeno 36 ore di preavviso sull'orario pubblicato di partenza del viaggio.

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando la fornitura di assistenza è stata ceduta in appalto, se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico non hanno ricevuto una notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore prima dell'ora di partenza pubblicata del viaggio, trasmettono tale informazione **all'impresa** appaltatrice non appena possibile.

Emendamento

2. Quando la fornitura di assistenza è stata ceduta in appalto, se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico non hanno ricevuto una notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore prima dell'ora di partenza pubblicata del viaggio, trasmettono tale informazione **in modo che l'impresa** appaltatrice **riceva la notifica** non appena possibile.

Emendamento 45

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 18 – alinea

Testo della Commissione

I vettori:

Emendamento

I vettori **e i gestori delle stazioni di autobus**:

Emendamento 46

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente *l'attrezzatura* di sostituzione.

Emendamento

Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente *un'attrezzatura* di sostituzione **avente caratteristiche tecniche e funzionali analoghe a quelle dell'attrezzatura persa o danneggiata**.

Emendamento 47

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il vettore non è responsabile ai sensi del paragrafo 1:

(a) se la perdita o il danno sono stati causati da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

(b) nella misura in cui la perdita o il danno siano dovuti a colpa o negligenza del passeggero.

Emendamento 48

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo è ***illimitato***.

2. L'importo del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo è ***equivalente alla perdita effettivamente subita***.

Emendamento 49

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 20 – alinea**

Testo della Commissione

Emendamento

Il vettore è responsabile delle cancellazioni e, ***se la durata di un viaggio supera le tre ore***, dei ritardi alla partenza superiori a due ore. In tali casi:

Il vettore è responsabile delle cancellazioni, ***dell'overbooking*** e dei ritardi alla partenza superiori a due ore. ***Il vettore è responsabile unicamente delle cancellazioni e dei ritardi derivanti da circostanze che può controllare. Tale responsabilità non include i ritardi dovuti a ingorghi nonché a controlli alle***

frontiere e/o dei veicoli. In tutti i casi in cui il vettore è responsabile:

Emendamento 50

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 20 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ai passeggeri coinvolti devono essere offerti servizi di trasporto alternativi a condizioni ragionevoli o, qualora ciò sia impraticabile, devono essere informati dell'esistenza di adeguati servizi di trasporto alternativi forniti da altre imprese di trasporto;

Emendamento

(a) ai passeggeri coinvolti devono essere offerti servizi di trasporto alternativi **senza costi aggiuntivi e** a condizioni ragionevoli o, qualora ciò sia impraticabile, devono essere informati dell'esistenza di adeguati servizi di trasporto alternativi forniti da altre imprese di trasporto;

Emendamento 51

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 20 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al **100%** del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di fornire servizi alternativi o l'informazione di cui alla lettera a). L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

Emendamento

(c) **oltre al rimborso di cui alla lettera b)**, i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al **50%** del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di fornire servizi alternativi o l'informazione di cui alla lettera a). L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

Emendamento 52

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 20 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) qualora decidano di accettare i servizi di trasporto alternativi offerti, i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto senza perdere il loro diritto al trasporto. Il prezzo del biglietto è il prezzo integrale pagato dal passeggero

*per la parte ritardata del viaggio.
L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.*

Emendamento 53

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 20 – lettera c ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) ai passeggeri coinvolti devono essere offerti pasti e bevande in rapporto con il tempo di attesa, se possono essere ragionevolmente forniti;

Emendamento 54

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 20 – lettera c quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) ai passeggeri coinvolti devono essere offerti una sistemazione in albergo o una sistemazione di altro tipo e il trasporto fra la stazione e il luogo di sistemazione, qualora si renda necessario un pernottamento prima di poter proseguire il viaggio;

Emendamento 55

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 20 – lettera c quinquies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(c quinquies) quando l'autobus diventa inutilizzabile, ai passeggeri coinvolti deve essere offerto il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa proseguire.

Emendamento 56

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il vettore è responsabile per i ritardi all'arrivo superiori a due ore qualora il ritardo sia dovuto:

- a negligenza e colpa del conducente o***
- a un guasto tecnico del veicolo.***

In tali casi, come minimo:

(a) i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto; il prezzo del biglietto è il prezzo integrale pagato dal passeggero per la parte ritardata del viaggio.

L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda;

(b) i passeggeri coinvolti hanno diritto all'assistenza di cui al paragrafo 1, lettere c ter), c quater) e c quinquies) del presente articolo.

Emendamento 57

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il vettore è esonerato da tale responsabilità qualora la cancellazione o il ritardo possano essere attribuiti ad una delle seguenti cause:

(a) circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

(b) negligenza del passeggero o

(c) un comportamento di terzi che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non

poteva ovviare;

Emendamento 58

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo il vettore o, se del caso, il gestore della stazione degli autobus informa i passeggeri degli orari probabili di partenza e di arrivo non appena questa informazione sia disponibile, ma non oltre 30 minuti dopo l'orario previsto per la partenza o un'ora prima dell'orario previsto per l'arrivo.

Emendamento

1. In caso di ritardo il vettore o, se del caso, il gestore della stazione degli autobus informa i passeggeri degli orari probabili di partenza e di arrivo non appena questa informazione sia disponibile, ma non oltre 30 minuti dopo l'orario previsto per la partenza o un'ora prima dell'orario previsto per l'arrivo. ***Tali informazioni sono fornite anche in formati accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.***

Emendamento 59

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 22

Testo della Commissione

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali per ottenere risarcimento dei danni risultanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto.

Emendamento

Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.

Emendamento 60

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 23

Testo della Commissione

I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei

Emendamento

I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale ed europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei

passengeri e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardo prolungato ed interruzione o cancellazione del viaggio.

passengeri e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardo prolungato ed interruzione o cancellazione del viaggio, ***dando la priorità ai passeggeri con esigenze particolari dovute a disabilità, mobilità ridotta, malattia, età avanzata, gravidanza, e riguardano anche i bambini e gli accompagnatori.***

In caso di ritardo prolungato e di interruzione o cancellazione del viaggio, l'assistenza si concentra sulla fornitura ai passeggeri di assistenza medica nonché di alimenti e bevande, ove necessario, di informazioni regolarmente aggiornate e, se del caso, sulla predisposizione di trasporti alternativi e di una sistemazione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 24

Testo della Commissione

I gestori dei terminali e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio, ***nel formato più appropriato. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.***

Emendamento

I gestori dei terminali e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio, ***in formati accessibili.***

Emendamento 62

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 25

Testo della Commissione

I vettori e i gestori delle stazioni degli

Emendamento

I vettori e i gestori delle stazioni degli

autobus provvedono affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai diritti ad essi conferiti dal presente regolamento, al più tardi al momento della partenza e durante il loro viaggio. Le informazioni sono fornite **nel formato più opportuno. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.** Queste informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 per garantire l'osservanza del presente regolamento.

autobus provvedono affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai diritti ad essi conferiti dal presente regolamento, al più tardi al momento della partenza e durante il loro viaggio. Le informazioni sono fornite **in formati accessibili.** Queste informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Emendamento 63

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I vettori istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento.

Emendamento

1. I vettori istituiscono un meccanismo, **qualora esso non esista già**, per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento **che sia accessibile a tutti i passeggeri, compresi i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.**

Emendamento 64

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I vettori pubblicano ogni anno una relazione in cui figurano il numero e l'oggetto dei reclami ricevuti, il numero medio di giorni che sono stati necessari per rispondervi e le misure correttive adottate.

Emendamento 65

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei passeggeri, compresa l'osservanza delle norme in materia di accessibilità di cui all'articolo 12. Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente *dai vettori*.

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei passeggeri, compresa l'osservanza delle norme in materia di accessibilità di cui all'articolo 12. Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente.

Emendamento 66

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Tali organismi cooperano con le organizzazioni che rappresentano i vettori e i consumatori, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

Emendamento 67

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) dati aggregati sui reclami;

Emendamento

(d) dati aggregati sui reclami ***nonché sul loro esito e sui relativi tempi di soluzione;***

Emendamento 68

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 30

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e le comunicano immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni previste, **che possono contemplare il pagamento di un indennizzo all'interessato**, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e le comunicano immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Emendamento 69

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso ha effetto [**un anno** dopo la sua entrata in vigore].

Emendamento

2. Esso ha effetto [**due anni** dopo la sua entrata in vigore].

Emendamento 70

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I – lettera b – trattino 5

Testo della Commissione

– recarsi ai servizi igienici **in caso di necessità**;

Emendamento

– recarsi ai servizi igienici, **ove possibile**;

Emendamento 71

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I – lettera b – trattino 6

Testo della Commissione

– portare a bordo dell'autobus un cane da assistenza riconosciuto;

Emendamento

– portare a bordo dell'autobus, **nella misura del possibile**, un cane da assistenza riconosciuto;

Emendamento 72

Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato II – parte b – trattino 3

Testo della Commissione

– tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti e per trattare e trasportare *animali* da assistenza riconosciuti;

Emendamento

– tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti e per trattare e trasportare *cani* da assistenza riconosciuti, ***tenendo presente che i cani da assistenza sono addestrati a obbedire unicamente ai comandi del padrone e che non dovrebbero essere trattati dal personale in servizio;***